



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 57 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADESIONE ALLA "F.A.R. MAREMMA - FABBRICA AMBIENTE RURALE" SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato. Prende la parola la Consigliera Michela Simoni per chiedere le ragioni per cui

l'amministrazione propone l'adesione alla società "Far Maremma", contrariamente al passato quando era sempre stato escluso interesse per tali iniziative. Il Sindaco conferma il proprio precedente orientamento non favorevole, tuttavia riconosce che si tratta di uno strumento in più per aggiudicarsi eventuali finanziamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECISATO CHE:

- Per il periodo di programmazione 2014-2022, in base al Regolamento UE n. 1305/2013, il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) sostiene lo sviluppo economico delle aree rurali tra cui anche il territorio della Regione Toscana mediante il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (PSR).
- In attuazione di quanto previsto all'art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 i Gruppi di Azione Locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a valere sul Programma di Sviluppo rurale della Regione Toscana (PSR)

PRECISATO CHE:

- Per il periodo di programmazione 2023-2027, in base al Regolamento UE n. 2115/2021, il FEASR sostiene lo sviluppo economico delle aree rurali tra cui anche il territorio della Regione Toscana mediante il PSP (Piano Strategico della PAC) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. e il successivo CSR (Complemento di Sviluppo Rurale) 2023 -2027 approvato dalla Regione Toscana con DGRT n. n. 1534 del 27 dicembre 2022 e s.m.i.
- In attuazione di quanto previsto agli artt. 31-34 del Regolamento UE n. 1060/2021 i Gruppi di Azione Locale elaborano ed attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c) del suddetto Regolamento.
- Nell'ambito del PSP 2023-2027 e del CSR 2023-2027 è prevista la selezione dei Gruppi di Azione Locale per la programmazione LEADER 2023-2027 e la Regione Toscana ha avviato la procedura di selezione mediante la pubblicazione dell'Avviso per la I fase approvato con D.D. n. 6726 del 04/04/2023 e del successivo Avviso per la II fase approvato con D.D. n. 11396 del 29/05/2023.

CONSIDERATO che l'approccio LEADER allo sviluppo territoriale deve coinvolgere direttamente i rappresentanti delle zone interessate nella definizione e nell'attuazione di strategie locali, nei processi decisionali e nello stanziamento delle risorse. Il valore aggiunto dell'approccio LEADER è strettamente correlato al rafforzamento dei poteri locali attraverso l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo e l'allocatione di risorse; Il coinvolgimento degli attori locali deve poggiare su criteri di equità e trasparenza e include la popolazione in senso lato, i gruppi d'interesse socioeconomico e della società civile nonché le istituzioni pubbliche e private rappresentative.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Porto Azzurro può partecipare ai Gruppi di Azione Locale legittimati ad elaborare Strategie di Sviluppo Locale ai sensi del citato bando regionale;
- l'adesione al GAL è indispensabile al fine del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, nell'ottica di uno sviluppo locale, in ossequio alle disposizioni di cui al Tit. II Capo I art. 13 del T.U. -D.Lgs. n. 267/2000, circa le funzioni svolte dall'ente locale e richiamato dal Vigente Statuto comunale, che prevede che il Comune promuova lo sviluppo della comunità locale;

EVIDENZIATO CHE:

- la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale (GAL) consente all'ente "di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e si sostanzia nella

partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;

- gli articoli 7 e 8 del TUSP (DLgs 175/2016 e smi), indicano le modalità operative per la sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

- l'art. 4 comma 6 del TUSP, così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, stabilisce che “è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

- la partecipazione pubblica ai GAL rappresenta un elemento essenziale in quanto questi, ai sensi dell'art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento UE, sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati; pertanto, “è interesse della collettività territoriale acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.”.

- L'adesione al GAL F.A.R. Maremma è indispensabile al fine del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, nell'ottica di uno sviluppo locale, in ossequio alle disposizioni di cui al Tit. II Capo I art. 13 del T.U. -D.Lgs. n. 267/2000, circa le funzioni svolte dall'ente locale e richiamato dal Vigente Statuto

- La partecipazione al suddetto al GAL rientra espressamente nel combinato disposto dell'art. 4, comma 6, del TUSP e dell'art. 34 del menzionato Reg. (UE) n. 1303/2013, e la stessa “è funzionale all'esigenza di promozione e di realizzazione di servizi integrati d'area quale strumento individuato dalla normativa comunitaria e nazionale per attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e concorrere così ad una crescita sociale, economica e culturale dell'ambito territoriale di riferimento” ;

PRESO ATTO CHE:

la Corte dei Conti - Sezione Regionale del Controllo per il Veneto con deliberazione n. 13/2023/PASP/Crespadoro (VI) ritiene che, in un caso analogo, l'adesione deliberata dal Comune di Crespadoro al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina, società cooperativa a scopo mutualistico, non rientri tra quelle assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP per le considerazioni in diritto dei precedenti ivi richiamati ed infatti in tale deliberazione afferma: *“che alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il G.A.L. va ricondotto agli strumenti di programmazione nell'ambito della cd. “politica concertata”. Esso, infatti, sotto forma di partenariato locale, è una caratteristica del programma LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale) introdotto con la riforma dei fondi strutturali, deputato ad individuare ed attuare le strategie di sviluppo locale contenute nel Programma di Sviluppo Locale (PSL), le quali coinvolgono territori comunali limitati e ben definiti, di livello sub regionale. L'insieme dei territori comunali coinvolti nell'attuazione del PSL costituisce l'ambito territoriale di operatività del G.A.L. La classificazione delle aree rurali è operata dal PSR conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato, con alcuni affinamenti specifici regionali”;*

CHE pertanto, la partecipazione pubblica al GAL rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Detta partecipazione presenta, quindi, i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma

dell'art 5 TUSP in cui si esclude la sottoposizione dell'atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi in cui "la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative".

Tale eccezione, del resto, si pone in armonia con l'oggetto del TUSP definito all'art. 1 ("costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"), le cui disposizioni sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Stessa finalità è rinvenibile nella novella legislativa, non a caso inserita nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, collegata alla manovra di finanza pubblica, che pone l'attenzione proprio ai profili di sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'operazione di costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisizione di partecipazione.

RITENUTO altresì che:

- l'adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) non necessita di preventive forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. 175/2016 in quanto si tratta di ente che rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;

RITENUTO, tuttavia, che sia opportuno una verifica preliminare alla costituzione della società circa la sua sostenibilità finanziaria, nonché sulla compatibilità della scelta di costituirlo con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO dei bilanci della società F.A.R. Maremma degli ultimi 3 anni dai quali risulta che la stessa opera in una situazione di equilibrio economico finanziario e con criteri di efficienza e sostenibilità finanziaria;

CONSIDERATO CHE:

- F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale Maremma società consortile a r.l., costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, in base all'art. 2 del vigente Statuto "*non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative a sostenere e a promuovere lo sviluppo economico, culturale e dell'occupazione nel territorio della Regione Toscana e prioritariamente nella provincia di Grosseto, svolgendo la propria attività in coerenza con gli strumenti di programmazione e sviluppo del territorio di riferimento. La Società svolge, in via prioritaria, le azioni e le attività previste dai Regolamenti Unionali relativi alle Politiche Strutturali dell'Unione Europea ed in particolare alla Politica Agricola Comune e alla Politica Comune della Pesca, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite i Programmi Operativi nazionali e regionali relativi al FEASR e al FEAMPA e successivi aggiornamenti*";

- F.A.R. Maremma opera fin dal 2002 in qualità di Gruppo di Azione Locale (GAL) nell'ambito della programmazione LEADER a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

- che tra gli altri settori di intervento vi sono ricompresi anche gli ambiti relativi al supporto allo sviluppo economico locale, quali: l'animazione e il supporto allo sviluppo rurale, la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio, la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, la valorizzazione, la promozione e il supporto dei servizi turistici del territorio, e gli ulteriori ambiti meglio descritti dall'art. 2 dello Statuto, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- Per il periodo di programmazione 2014-2020, il F.A.R. Maremma è stato riconosciuto quale Gruppo di Azione Locale, che opera sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, con la Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 05/12/2016.
- Per il periodo di programmazione 2023-2027 F.A.R. Maremma ha presentato la propria candidatura come Gruppo di Azione Locale per la programmazione LEADER 2023-2027 in risposta all'Avviso di selezione pubblicato dalla Regione Toscana e che la procedura di selezione si concluderà entro il prossimo 27 novembre 2023

RILEVATO quindi che F.A.R. Maremma ha assunto un ruolo preminente come ente di supporto per la progettazione e la consulenza agli Enti pubblici negli ambiti sopra descritti, tanto da poter essere considerata una vera e propria società di sviluppo locale;

CONSIDERATO che il percorso di rafforzamento societario messo in atto dal Consiglio di Amministrazione insieme a tutta la compagine sociale già dal 2017, non si è ancora concluso e, in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dello scorso 25 gennaio 2019, è stato previsto un aumento di capitale sociale dagli attuali 30.600,00 Euro fino a 60.600,00 Euro, da concludersi entro il 25 gennaio 2024;

VISTO che in data 25.01.2019 l'Assemblea dei Soci deliberava un aumento di capitale sociale finalizzata all'allargamento della compagine sociale ed al reperimento di nuova liquidità, «dalla misura attuale di euro 30.600,00 (trentamilaseicento virgola zero zero) fino ad euro 60.600,00 (sessantamilaseicento virgola zero zero) e quindi per euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con la previsione di un sovrapprezzo di euro 380,00 (trecentottantavirgola zero zero) per ogni 120,00 (centoventi virgola zero zero) euro di capitale e quindi di euro 3,16 (tre virgola sedici) per ogni euro di aumento di capitale sottoscritto, da liberare mediante conferimenti in denaro.

I termini per la sottoscrizione dell'aumento di cui trattasi saranno aperti fino al 25 gennaio 2024 con la previsione della cosiddetta "doppia scindibilità" in modo tale che le sottoscrizioni che vengono via via effettuate acquistino immediatamente efficacia [...];»;

RITENUTO che le attività promosse da F.A.R. Maremma rivestono una fondamentale importanza soprattutto per i piccoli Comuni, poiché volte a superare la difficoltà degli stessi nell'avvalersi in modo efficiente delle misure comunitarie e a garantire, così, il benessere della collettività;

CONSIDERATO che le finalità che si prefigge di conseguire la Società F.A.R. Maremma sono perfettamente rispondenti a quelle dell'Amministrazione Comunale, e per di più la predetta società potrà costituire indispensabile supporto dal punto di vista operativo per tutti gli ambiti di intervento richiamati dall'art. 2 dello Statuto;

DATO ATTO che gli ultimi tre bilanci di esercizio della Società F.A.R. Maremma presentano un risultato positivo;

VISTO che GAL "F.A.R. Maremma" ha provveduto all'apertura di una procedura di aumento di capitale, secondo le modalità stabilite dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11/02/2019 e riportate nell'art. 9 del vigente Statuto della società.

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 in base al quale l'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTO lo Statuto vigente della "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l. che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, quindi, l'interesse del Comune ad acquisire la partecipazione all'interno della suddetta Società Consortile "F.A.R. Maremma";

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di entrare nel capitale sociale di "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l. mediante la sottoscrizione di n.1 quota del valore complessivo di € 500,00 (di cui valore nominale pari a € 120,00 ed € 380,00 a titolo di sovrapprezzo) e quindi di un importo complessivo di €500,00;

RITENUTO, altresì, di approvare lo Statuto vigente della "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l.;

RICHIAMATI

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto comunale vigente;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 134, 4 comma, del TUEL 267/2000;

VISTI i pareri di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica LLPP/tutela ambientale e Demanio e del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 4 astenuti (Tonietti, Solforetti, Simoni e Pinotti) legalmente espressi

DELIBERA

DI ADERIRE mediante la sottoscrizione di n. 1 (una) quota quote del valore complessivo di € 500,00 (di cui valore nominale pari a € 120,00 ed € 380,00 a titolo di sovrapprezzo) e quindi di un importo complessivo di € 500,00 alla "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l. con sede legale in Arcidosso, Località San Lorenzo n. 19, P.IVA 01278090533, costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, dando atto che lo scopo della medesima è finalizzato allo sfruttamento delle azioni di sviluppo dell'economia rurale dell'Unione Europea finanziata dai Fondi Strutturali e di investimento dell'Unione Europea, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

DI APPROVARE lo Statuto della "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l., che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Porto Azzurro alla di n. 1 (una) quota del valore di € 500,00 ciascuna e quindi di un importo complessivo di € 500,00

DI DEMANDARE ai Responsabili di Area competenti di assumere tutti gli atti conseguenti e successivi alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto troverà copertura in appositi stanziamenti del bilancio 2023/2025, per quanto attiene la sottoscrizione e l'acquisto e per quanto attiene il versamento del contributo annuo previsto dall'art.12 dello Statuto della società;

DI TRASMETTERE copia della seguente deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

e, con separata votazione che ha dato il seguente risultato:
voti favorevoli n. 7 e n. 4 astenuti (Tonietti, Solforetti, Simoni e Pinotti), delibera
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



ALLEGATO "B"

REPERTORIO 17251

RACCOLTA 11246

**STATUTO
della**

"FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA Societa' Consortile a responsabilità limitata"

ART. 1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una Società denominata "FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA Societa' Consortile a responsabilità limitata o più brevemente "F.A.R. MAREMMA".

ART. 2

(Scopi e Finalità)

La società non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative a sostenere e a promuovere lo sviluppo economico, culturale e dell'occupazione nel territorio della Regione Toscana e prioritariamente nella provincia di Grosseto, svolgendo la propria attività in coerenza con gli strumenti di programmazione e sviluppo del territorio di riferimento.

La Società svolge, in via prioritaria, le azioni e le attività previste **dai Regolamenti Unionali relativi alle Politiche Strutturali dell'Unione Europea ed in particolare alla Politica Agricola Comune e alla Politica Comune della Pesca, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite i Programmi Operativi nazionali e regionali relativi al FEASR e al FEAMPA e successivi aggiornamenti.** La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto allo sviluppo economico locale anche nei seguenti ambiti:

- a) **animazione e supporto allo sviluppo rurale e allo sviluppo delle aree costiere**, anche mediante la realizzazione di ricerche e indagini conoscitive nei differenti campi di intervento individuati, l'organizzazione di convegni e seminari, la redazione e la realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- b) valorizzazione delle **risorse ambientali del territorio**, individuazione di interventi di sviluppo compatibili con l'ambiente, comprese le energie rinnovabili;
- c) valorizzazione e promozione delle **produzioni locali**, con particolare riguardo alle produzioni di qualità e alle produzioni biologiche, anche mediante il supporto agli enti e alle imprese locali;
- d) realizzazione e promozione dei **servizi** anche del terziario avanzato, marketing territoriale, pubblicità, informazione, comunicazione, promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento e con l'esterno;
- e) programmazione e realizzazione di servizi nell'ambito della **formazione e dell'orientamento professionale**;
- f) la valorizzazione, la promozione e il supporto ai **servizi turistici** del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo delle attività di coordinamento fra i differenti settori di intervento (ambiente, produzioni locali, altri servizi...) e la ricaduta turistica e dell'immagine territoriale;
- g) le attività connesse allo sviluppo delle iniziative individuate nei sopraindicati campi di intervento nell'ambito della **cooperazione transnazionale e interregionale, sia all'interno dell'Unione Europea, sia con Paesi non appartenenti all'Unione Europea.**

La Società, per la gestione e la realizzazione delle attività previste nella propria Strategia di Sviluppo, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite i Programmi Operativi nazionali e regionali relativi al FEASR e al FEAMPA e successivi aggiornamenti, potrà avvalersi di strutture presenti nel territorio che abbiano dimostrato capacità e professionalità nei settori individuati nel piano stesso.

Per il perseguimento dei suddetti scopi sociali, la Società potrà svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività finanziarie (compreso leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, costituzione diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita, vendite o acquisti con patto di riscatto, costruzione fabbricati, divisioni etc.) tecnico-scientifiche e promozionali necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e dirette allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di riferimento, con espressa esclusione di qualsiasi attività di cui all'art. 106 del D.L. numero 385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati e potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al



proprio. Potrà, infine, assumere personale e stipulare apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o loro studi.

ART. 3

(Sede)

La Società ha sede legale in Arcidosso (Gr) località San Lorenzo 19, presso l'Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetano e sede Amministrativa e/o operativa in uno dei Comuni della Provincia di Grosseto.

La società potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità locali funzionali nei territori della Toscana.

ART. 4

(Durata)

La durata della Società viene stabilita in anni quaranta (40) a decorrere dal giorno della sua legale costituzione, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dal codice civile e dalla normativa in vigore.

Tale termine potrà essere prorogato con atto deliberativo dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

ART. 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci fondatori della Società i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Possono divenire soci della Società, purché non vi siano conflitti di competenze relativamente alle attività svolte: le organizzazioni dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, della cooperazione e dei servizi.

Le Organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o organismi operativi. Possono altresì divenire soci le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, gli Enti Locali, territoriali e non, Fondazioni, Organizzazioni, Istituzioni, Istituti, Istituti di Credito o del settore para-bancario che operano nel territorio, le Imprese Agricole, Artigiane, Industriali, del Turismo, del Commercio, della Forestazione, dei Servizi e della Cooperazione e loro forme di aggregazione. I settori sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

ART. 6

(Ammissione)

Chi intende essere ammesso in qualità di socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione della ragione sociale;
- b) l'indicazione dell'importo della quota che si intende sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della stessa.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia sono insindacabili, ma devono essere motivate nell'interesse della compagine sociale.

L'ammissione del nuovo socio sarà in ogni caso subordinata alla deliberazione del corrispondente aumento di capitale sociale da parte dell'assemblea, alla sottoscrizione dello stesso ed al versamento della relativa quota di capitale sociale da parte del nuovo socio ammesso.

ART. 7

(Obbligo dei soci)

I soci dovranno sottoscrivere e versare almeno una quota sociale.

I soci sono obbligati:



- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini prescritti dal precedente art. 6;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali;
- c) al versamento di un contributo annuale in conto esercizio per le spese di gestione che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione e proposto per l'approvazione all'assemblea dei soci.

ART. 8

(Recesso ed esclusione dei soci)

Il recesso è ammesso in tutti i casi consentiti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso è altresì ammesso per giustificati motivi quando l'impresa sociale sia messa in liquidazione o comunque abbia iniziato le pratiche per la cessazione della attività.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante raccomandata a/r, o a mano (con firma della ricevuta), che dovrà essere inviata alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle Imprese, esso è esercitabile entro 15 giorni dalla data in cui la decisione è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci ovvero degli amministratori.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Con decisione dei soci da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale, può essere escluso dalla società il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società, anche attraverso la sottoscrizione di patti parasociali o a fronte di richieste di garanzie da parte di terzi per il conseguimento dell'oggetto sociale come ad esempio il rilascio di fidejussioni.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta neppure il diritto di intervento in assemblea.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso con lettera raccomandata ed ha effetto decorso 30 giorni dalla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di cui all'art. 23 del presente atto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla conclusione della procedura di conciliazione o arbitrato.

La società potrà, infine, richiedere a quest'ultimo una somma in danaro a titolo di risarcimento del danno.

Le quote del socio che recede e quelle del socio escluso restano alla società.

TITOLO III

ART. 9

(Capitale sociale)

Il Capitale Sociale è fissato in euro 35.160,00 (trentacinquemilacentosessanta virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti si richiama quanto



disciplinato dall'art. 2481-bis del codice civile. Si precisa in ogni caso che, in linea a quanto previsto da detto articolo di legge, è facoltà di prevedere, nell'ambito della decisione di aumento di capitale sociale, che il diritto alla sottoscrizione di detto aumento possa essere esercitato entro un termine superiore ai trenta giorni previsti dalla norma e che, con la medesima decisione, si potrà consentire, altresì, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta sia sottoscritta dagli altri soci ovvero da terzi. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

I soci potranno deliberare di emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

La delibera di emissione dei titoli di debito, assunta a maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo, dovrà essere verbalizzata da un notaio e iscritta, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Registro delle Imprese.

I versamenti delle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi da esso ritenuti convenienti in funzione delle necessità di gestione.

A carico dei soci, per il ritardo nei versamenti, decorrono gli interessi al tasso corrispondente al saggio ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Restano ferme le limitazioni, imposte in materia, ai Gruppi di Azione Locale dai regolamenti dell'Unione Europea e delle Autorità di Gestione.

In data 25 gennaio 2019 l'assemblea della società ha deliberato:

"di aumentare il capitale sociale dalla misura attuale di euro 30.600,00 (trentamilaseicento virgola zero zero) fino ad euro 60.600,00 (sessantamilaseicento virgola zero zero) e quindi per euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con la previsione di un sovrapprezzo di euro 380,00 (trecentoottanta virgola zero zero) per ogni 120,00 (centoventi virgola zero zero) euro di capitale e quindi di euro 3,16 (tre virgola sedici) per ogni euro di aumento di capitale sottoscritto, da liberare mediante conferimenti in denaro.

I termini per la sottoscrizione dell'aumento di cui trattasi saranno aperti fino al 25 gennaio 2024 con la previsione della cosiddetta "doppia scindibilità" in modo tale che le sottoscrizioni che vengono via via effettuate acquistino immediatamente efficacia.

L'aumento dovrà essere offerto in opzione ai soci che potranno esercitarlo al massimo in proporzione alla quota di cui ciascuno di essi è titolare.

L'aumento di capitale sociale, al fine di poter reperire risorse nel modo più veloce possibile, sarà caratterizzato dalla cosiddetta "scindibilità ulteriore", ovvero dalla immediata efficacia delle singole sottoscrizioni nel momento in cui le medesime vengono effettuate.

Per tal fine, i soci potranno esercitare il diritto di sottoscrivere l'aumento entro il termine di 60 (sessanta)giorni dalla comunicazione fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Ai sensi dell'articolo 2481 bis quarto comma del Codice Civi-le, all'atto della sottoscrizione dell'aumento, i soci dovranno versare alla società almeno il 25% (venticinque percento) della porzione di aumento da ciascuno sottoscritta e l'intero sovrapprezzo.

Il rimanente dovrà essere versato nelle casse sociali a semplice richiesta dell'Organo amministrativo da effettuarsi, tenuto conto delle esigenze finanziarie della società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di sottoscrivere la quota di aumento rimasta inoptata in proporzione a quanto dagli stessi già richiesto e, nel caso di concorso tra più soggetti che abbiano esercitato il diritto di prelazione sull'inoptato, in misura pari all'esercizio del diritto di opzione.



La sottoscrizione della quota di inoptato sottoscritta e/o eventualmente assegnata, dovrà essere perfezionata anche con i relativi versamenti, nei trenta giorni successivi alla comunicazione fatta dagli amministratori agli aventine diritto del verificarsi del presupposto del diritto di prelazione riservatosi.

Qualora nessun socio dichiarerà di voler esercitare il diritto di opzione in tutto od in parte e/o di prelazione sulla quota di aumento rimasta inoptata, l'intero aumento o la sola quota rimasta inoptata, potrà esser offerto/a e sottoscritto/a fino alla predetta scadenza dell'aumento sia dai soci che dai terzi.

In questa terza ed ultima fase, i soci e/o i terzi avranno diritto di sottoscrivere l'inoptato, effettuando anche il relativo versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della porzione di aumento da ciascuno sottoscritta e l'intero sovrapprezzo.

ART. 10

(Trasferibilità e cessione quote)

Le quote di partecipazione alla Società potranno essere trasferite o cedute da parte dei soci a terzi salvo quanto disposto dall'art. 5 e dall'ultimo comma dell'art 9.

In caso di cessione delle quote a terzi, gli altri soci avranno diritto di prelazione a parità di condizioni, da esercitarsi secondo le seguenti modalità: il socio cedente dovrà comunicare la sua volontà di cedere le proprie quote e le relative condizioni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC) a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed al domicilio ivi indicato; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Se più soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, le relative quote saranno attribuite in maniera proporzionale alla quantità di quote da ciascuno di essi possedute.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e condizioni sopra indicate e di quelle di cui all'art. 2469/2470 c.c., avrà efficacia nei confronti della società dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

Il cedente è solidamente obbligato con il cessionario per il periodo di anni due per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca del trasferimento delle quote.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di riserva straordinario;
- d) da qualunque liberalità o contributo di Enti pubblici o privati che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata agli scopi sociali;
- e) Fondo costi di esercizio.

ART. 12

(Fondo Costi di Esercizio)

Il socio è obbligato ai versamenti in conto esercizio necessari al funzionamento della società in misura proporzionale alle quote di capitale detenute, con le seguenti modalità:

- per gli organismi privati il contributo minimo annuo è stabilito in € 100,00 annui per ogni quota di capitale detenuto con un minimo di 300,00 euro a socio indipendentemente dalle quote sociali possedute;
- per gli organismi pubblici il contributo minimo annuo è stabilito in € 200,00 annui per ogni quota di capitale detenuto con un minimo di 600,00 euro a socio indipendentemente dalle quote possedute.

Il contributo in conto esercizio deve essere versato entro il 31 di gennaio di ogni anno; dopo tale data decorrono gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

Inoltre, annualmente il Consiglio di Amministrazione, qualora necessario, verifica le eventuali necessità ulteriori relative al Fondo Costi di Esercizio, deducendo le spese previste ammissibili al contributo finanziario relativo alla gestione delle programmazioni LEADER/CLLD previste dai Regolamenti Comunitari relativi alla Politica di Sviluppo Rurale dell'Unione Europea e attuate anche tramite il Programma di Sviluppo Rurale della



Regione Toscana, ovvero di altri programmi e progetti di finanziamento e propone all'assemblea per l'approvazione l'importo dei versamenti in conto esercizio a carico dei soci anche superiori al minimo. I versamenti devono essere corrisposti entro sessanta giorni dalla richiesta. Dopo tale data decorrono gli interessi di cui al comma precedente; tuttavia il socio può recedere, con le modalità di cui all'articolo 8 commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data in cui l'Assemblea ha deliberato. Il socio che recede è comunque tenuto a pagare la quota di contributo minimo stabilito dal presente articolo per l'anno in cui avviene il recesso.

TITOLO IV

ART. 13

(Gestione sociale e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottare ai sensi dell'art.15 del presente atto costitutivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) la ragione della dilazione.

Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa o impegno di competenza dell'esercizio, sarà devoluto come segue:

- a) il trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinario.
 - b) il settanta per cento (70%) al fondo di riserva straordinario,
- Resta esclusa qualsiasi ripartizione degli utili ai soci.

TITOLO V

ART. 14

(Organi della Società)

Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale/Sindaco Unico o il Revisore Unico;

ART. 15

(Decisioni dei soci competenze)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservati alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili nonché il ripianamento delle perdite;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e la determinazione dei loro poteri e compiti;
- c) la nomina dei componenti e del presidente del Collegio Sindacale ovvero la nomina del Sindaco Unico o del Revisore Unico;
- d) la determinazione dei compensi e/o indennità degli amministratori e del Collegio Sindacale o Sindaco Unico ovvero del Revisore Unico;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale,



- quali, a titolo esemplificativo, operazioni di cessione, acquisto o conferimento di azienda o rami di attività, ovvero che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'approvazione del budget previsionale annuale predisposto a cura del consiglio d'amministrazione.

ART. 16

(Assemblea dei soci)

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. Per le convocazioni dell'assemblea in prima convocazione e nelle convocazioni successive alla prima valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal successivo art. 16.2

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

16.1 Svolgimento dell'assemblea e verbale della riunione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione (o dall'amministratore unico se nominato). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la redazione del verbale dell'assemblea gli intervenuti nomineranno un segretario, socio o non socio; nei casi di cui all'art. 2480 cod.civ., il segretario sarà scelto nella persona di un notaio.



Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

16.2 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

Nelle convocazioni successive alla seconda l'assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Nei casi di cui all'art. 8 (esclusione del socio), all'art 15 lettere e)-f)-g) del presente Statuto è comunque richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, mentre per la modifica della clausola compromissoria sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

Per introdurre i diritti attribuibili ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.

I diritti di cui sopra possono essere modificati solo con delibera assembleare da adottare con il consenso unanime dei soci;

Le partecipazioni del socio recedente, escluso o moroso ai sensi dell'art. 2466 cod.civ. non sono computate né per la valida costituzione dell'assemblea, né per il calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera in quanto a tali soggetti non spetta il diritto di intervento in assemblea.

ART. 17

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, ed è eletto dall'Assemblea.

Il numero massimo degli Amministratori designati dai soci pubblici non può essere superiore a cinque, ivi compresi quelli di eventuale nomina regionale.

Possono essere nominati Consiglieri anche i non soci.

Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea devono pervenire all'indirizzo pec della società ovvero presso la sede amministrativa le designazioni alla carica di consigliere.

Le designazioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa che assicura il



rispetto della parità di genere.

Nell'elezione dei componenti dell'organo amministrativo, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- il numero dei componenti eletti fra i designati dai soci enti pubblici non può essere superiore a 5 (cinque) compresi quelli di eventuale nomina regionale e non può essere inferiore a 1/3 (un terzo), ma comunque il numero non potrà essere superiore alla metà dei componenti totali, secondo il numero esatto che sarà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina;
- almeno un terzo dei componenti devono rappresentare il genere (maschile o femminile) meno rappresentato dai componenti totali.

Restano ferme le limitazioni, imposte in materia ai Gruppi di Azione Locale dai Regolamenti dell'Unione Europea e delle Autorità di Gestione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere adeguata a eventuali successive inderogabili norme di legge.

Fermi restando i criteri sopra precisati, risulteranno eletti alla carica di consigliere coloro che avranno ottenuto più voti.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione e spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto per eventuali incarichi speciali o particolari a quelli dei suoi membri che prestino la loro opera a favore della società.

Nel caso uno o più amministratori cessino dalla carica nel corso dell'esercizio, il Consiglio provvede a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dal collegio sindacale ovvero anche da un solo socio.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato, da trascrivere nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' causa di cessazione dell'incarico l'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive.

Qualora la normativa dovesse imporlo, la società potrà essere amministrata anche da un amministratore unico nominato dall'assemblea.

Rimane fermo il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione primaria e secondaria.

Art. 18

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni come gli altri consiglieri e sono rieleggibili. Nel caso il Presidente o il Vice Presidente cessino dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, scegliendoli tra i propri componenti.

Il Presidente non ha compiti di gestione diretta della società, ma ha funzioni propositive, di impulso e di coordinamento e in particolare:

- convoca e presiede l'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti, nonché di eventuali altri incarichi professionali a collaboratori esterni, nel rispetto della normativa relativa all'acquisizione di beni, servizi e forniture applicabile alle società partecipate da Enti pubblici e del principio di separazione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e gestionale;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze della assemblea e del consiglio di amministrazione;
- accerta che si operi in conformità degli interessi della società.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.



Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, firmare cambiali, girare cessioni, firmare tratte e presentarle alle banche per l'incasso e per lo sconto.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un consigliere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 19

(Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta occorra oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, nel qual caso dovrà essere convocato entro il termine di quindici giorni.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, telegramma, fax o altro mezzo idoneo atto a comprovare l'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, per motivo di urgenza, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il sistema di votazione sarà quello per alzata di mano, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il consigliere dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati; in tal caso si applicano le regole previste dal presente Statuto per le Assemblee dei soci con intervenuti dislocati in più luoghi.

ART. 20

(Compiti)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, nel rispetto della normativa applicabile, eventualmente con funzione anche di Segretario che dovrà essere esterno al Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curare la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.
- c) predisporre un budget previsionale annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con indicato l'ammontare pro-quota del contributo in conto esercizio;
- d) predisporre il regolamento interno nonché le modifiche dello statuto e del regolamento stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) approvare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'articolo 18;
- g) assumere e licenziare il personale e le competenze specifiche e professionali, della società fissando le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea;
- l) deliberare per la eventuale concessione di avalli e fidejussioni;



- m) deliberare per l'acquisto e l'alienazione dei valori immobiliari;
- n) nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- o) stabilire l'entità del contributo annuale in conto esercizio per le spese di gestione, fissato secondo le limitazioni di cui all'art. 7, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci.

ART. 21

(Controllo e Revisione Legale)

I soci possono nominare:

- un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, che opererà ai sensi del successivo art. 21.1; o
- un Revisore, che opererà ai sensi del successivo art. 21.2; ovvero
- nominare un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale che svolgerà le funzioni di Controllo di Legalità previste dall'articolo 2403, 1° comma c.c. e un Revisore che svolgerà la funzione di Revisione Legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis c.c. e del D.Lgs. 39/2010.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 comma 3.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al medesimo comma 3 dell'articolo 2477 c.c., deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore; ove non provveda, a tale nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

La retribuzione sia dell'organo di controllo che del revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

21.1 Organo di Controllo

L'organo di controllo nei casi in cui sia prevista l'obbligatorietà della nomina ai sensi dell'articolo 2477 comma 3 c.c., ove non sia nominato anche il Revisore, svolge sia la funzione di controllo di legalità della gestione sia la funzione di revisione legale dei conti; negli stessi casi, qualora invece sia nominato il Revisore, l'organo di controllo svolge solo la funzione di controllo di legalità della gestione.

Fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la delibera di nomina può attribuire ad esso il solo controllo di legalità ovvero anche la revisione legale dei conti, sempreché non venga contestualmente nominato un Revisore.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. Pertanto, ove l'Organo di Controllo svolga anche le funzioni di Revisione Legale dei Conti, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Delle constatazioni e delle relazioni del Sindaco Unico ovvero delle riunioni del collegio sindacale, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Sindaco Unico ovvero i Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

21.2 Revisore legale

Il Revisore, che può essere sia una persona fisica sia una società di revisione legale entrambi iscritti nell'apposito registro, svolge sia il controllo di legalità della gestione sia la funzione di revisione legale dei conti.

Per altro quando venga nominato anche l'organo di controllo di cui al precedente art. 21.1 il revisore legale svolgerà solo la funzione di revisione legale dei conti.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile.



TITOLO VI

ART. 22

(Scioglimento e liquidazione)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 cod. civ.).

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nei termini fissati e/o disposti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Lo scioglimento volontario della società, nonché la nomina dei liquidatori è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Eventuali attività residue e risultanti dal bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, verranno suddivise tra tutti i soci in misura proporzionale alle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

ART. 23

(Clausola Compromissoria)

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, che dovessero insorgere fra le parti,

Si applicano le disposizioni inderogabili di cui alla legge 28/2010.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 30 giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art.10 del presente atto.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 24

(Richiami)

Per quanto non disposto dal presente atto costitutivo valgono le norme di legge e quanto previsto dal vigente Codice Civile sulla stessa materia.

F.TO: PASQUINI FABRIZIO

FILIPPO ABBATE

Copia autentica in conformità dell'originale composta di n. 21 mezzi fogli
rilasciata dal Dottor Filippo Abbate notaio in Grosseto

Grosseto, li 18/07/2023

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

Spett.
F.A.R Maremma s.c. a r.l.
Loc. San Lorenzo, 19
58031 Arcidosso (GR)

PEC: info@pec.farmaremma.it

Luogo e data

Oggetto: Aumento di capitale F.A.R. Maremma. Sottoscrizione nuove quote di capitale sociale.

Spett. F.A.R. Maremma,
il/la sottoscritto/a _____, C. F. _____ in
qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in
_____ P.I. _____ C.F.
_____, a seguito della delibera dell'Assemblea straordinaria del 25
Gennaio 2019, con la presente:

sottoscrive n. ____ quote sociali (valore unitario della quota Euro 500,00) in via di
opzione, per un totale di Euro _____

Si invia, contestualmente la ricevuta di versamento sul C/C bancario dell'importo
corrispondente alle quote sociali sottoscritte.

Distinti saluti

- Firma -

Allegati:

- 1) Copia ricevuta di versamento sul C/C bancario intestato a F.A.R. Maremma
- 2) Copia della Delibera dell'Ente *(solo per soggetti pubblici e ove pertinente)*
- 3) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1372
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: ADESIONE ALLA "F.A.R. MAREMMA - FABBRICA AMBIENTE RURALE"
SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 12/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1372/2023

Oggetto: ADESIONE ALLA "F.A.R. MAREMMA - FABBRICA AMBIENTE RURALE"
SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 16/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 57 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)